



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DI GIACOMO, SALTAMARTINI, MAZZARACCHIO,  
SANCIU, AZZOLLINI, NESSA, LAURO, ESPOSITO, FLERES, FANTETTI,  
CASTIGLIONE, BETTAMIO, BARELLI, BONDI e DE LILLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GENNAIO 2012**

Norme per la valorizzazione del patrimonio  
e della cultura monastica italiana

ONOREVOLI SENATORI. – Il patrimonio generato dalla secolare vicenda storica della civiltà monastica cristiana costituisce uno dei principali lasciti culturali e spirituali di cui l'Italia dispone. Un lascito che tocca quasi tutti i campi in cui si è espressa, da sempre, l'attitudine umana alla speculazione intellettuale ed all'applicazione dei saperi necessari alla realizzazione delle opere e degli strumenti della vita quotidiana.

Nei secoli del medioevo e, seppure con una centralità decrescente, sino a tutta l'età moderna, i monasteri hanno costituito i luoghi privilegiati, tanto in Italia quanto in tutta Europa, della produzione storica, teologica, letteraria, poetica, musicale e filosofica, della ricerca scientifica in ambito farmacologico, medico, astronomico, matematico, botanico e zoologico. Nei monasteri hanno trovato sviluppo anche tutte le principali arti applicate: dalla pittura all'architettura, alla scultura, all'oreficeria, all'arte vetraria, alla glittica e alla tessitura. E accanto a questi saperi legati alla produzione artistica, sono fiorite le tecniche metallurgiche, quelle legate alla lavorazione della pietra e della terracotta e una sapienza profonda e raffinata nella trattazione dei cibi e delle bevande.

È difficile, insomma, riconoscere un solo ambito dell'attività umana in cui le comunità monastiche non siano state originali elaboratrici di conoscenze o centri di conservazione e trasmissione dei saperi del mondo antico, a rischio di irrimediabile naufragio.

Nell'alto medioevo (secoli VII - X), divenire monaco significava entrare a fare parte di una vera e propria *élite*. Sovrani ed aristocratici dei regni sorti in Occidente sulle rovine dell'Impero Romano compresero per tempo che solo sotto lo scudo di una vita votata alla lode perenne di Dio - e quindi in

una dimensione al riparo delle insidie e delle fatiche della vita secolare - poteva sopravvivere la possibilità che qualcuno si dedicasse a qualcosa di più che alla pura e semplice lotta per la sopravvivenza. Quasi tutti i monasteri nati in questi secoli hanno avuto per fondatore un sovrano o un nobile, che ha provveduto a dotarli dei beni materiali e delle rendite necessari al benessere delle comunità che vi vivevano, ed anzi a disporre anche delle risorse in più, da impiegare nella realizzazione di opere volte a celebrare in terra la grandezza di Dio.

I monaci, che dovevano pregare per la salvezza di tutta l'umanità, potevano quindi - nella tranquillità del chiostro - destinare anche parte del proprio tempo a sviluppare tutte quelle attività pratiche ed intellettuali che apparivano come il segno più evidente del soffio divino che il Creatore aveva infuso nell'uomo.

Durante tutti i secoli del medioevo, in Italia come in tutta Europa, sono sorti migliaia di monasteri, maschili e femminili: segno che la scelta della vita ascetica e regolata era considerata la strada migliore per sviluppare l'eccellenza spirituale e l'inventività del genere umano. La Regola di Benedetto da Norcia, a partire dagli inizi del IX secolo, era divenuta, per volere di Carlo Magno, la lettera comune cui uniformare i costumi di tutte le comunità del continente europeo.

Tutti questi monasteri, oltre ad aver costruito le proprie sedi dotandosi di chiese e di una serie di edifici per ospitare le comunità e le attività che esse svolgevano, disponevano di grandi patrimoni fondiari, su cui operavano come attenti amministratori, regolando la vita di migliaia di persone, fra contadini, artigiani, pastori e mercanti. È ormai chiaro che la prima rinascita economica del-

l'Europa è iniziata, fra VIII e IX secolo, proprio grazie al fatto che i maggiori monasteri, le cui proprietà producevano molto di più del necessario per i monaci, immettevano sul mercato le eccedenze, innescando quindi scambi e commerci e creando porti e mercati ove attrarre coloro che, da tutta l'Europa e dal Mediterraneo, erano interessati ai beni immessi in circolazione.

L'«età d'oro» dei monasteri europei si protrasse sino almeno a tutto il XII secolo, sino a quando, cioè, i monaci rimasero i padroni incontrastati della supremazia intellettuale. Dopo, con la rinascita delle città, e quindi anche con l'apparizione delle prime università, la posizione dei monasteri divenne progressivamente meno preminente. Anche il Cristianesimo europeo conobbe grandi cambiamenti, con la nascita, durante il XIII secolo, di nuove forme di religiosità organizzata (i Francescani e i Domenicani) incentrate sulle città e più decisamente rivolte verso le loro componenti sociali.

Nel XV e nel XVI secolo, mentre i monasteri e le loro biblioteche vennero «esplorati» dagli umanisti, come vere e proprie miniere ove recuperare testimonianze di cultura e di sapere risalenti all'antichità classica, si aprì un periodo di crisi di vocazioni e di indirizzi spirituali che ridisegnò profondamente la mappa del monachesimo europeo, mietendo molte vittime anche tra fondazioni illustri e dalla storia antichissima.

Ma la strada da percorrere era ancora lunga e molte energie erano altrettanto vive. Alla fine del XV secolo, la prima stamperia a caratteri mobili sorse in un monastero del Lazio, Subiaco, culla delle più antiche tradizioni benedettine. Ancora nell'età moderna gli enti monastici continuarono ad avere un potere ed una prosperità rilevanti e, nel XVII e nel XVIII secolo, lo sviluppo delle scienze storiche, sia in Italia sia in Europa, dovette moltissimo ad intellettuali di formazione monastica ed al patrimonio di memorie e documenti conservati negli archivi delle abbazie.

Con la secolarizzazione del XIX secolo e la crisi delle vocazioni che ha progressivamente colpito tutto il clero cattolico, il ruolo dei monasteri si è ridotto drasticamente. Molte comunità sono definitivamente scomparse e molti archivi e biblioteche sono stati avocati agli Stati e separati dalle loro sedi originarie. Oggi, il mondo monastico continua tuttavia a vivere ed a preservare le proprie tradizioni e, in alcuni casi, a svolgere un ruolo importante nella vita culturale e spirituale della Chiesa. La proclamazione di san Benedetto a patrono d'Europa da parte di Paolo VI nel 1964 è il riconoscimento del ruolo secolare che queste istituzioni hanno svolto nell'unificare il Continente, soprattutto nel nome della cultura, dei saperi, della pace e della sua capacità di costruire un modello di vita comunitaria all'insegna del rispetto, della tolleranza e della fratellanza fra persone.

Se molti monasteri sono scomparsi, il segno della loro presenza sul territorio è comunque ancora vivissimo.

Il territorio italiano conserva centinaia di siti, dalle grandissime abbazie ai monasteri di piccole e piccolissime dimensioni. Essi custodiscono una parte rilevantissima del patrimonio artistico, architettonico, librario ed archivistico del nostro Paese.

In Italia, inoltre, si trova il più grande sito archeologico medievale europeo, frutto proprio dell'esplorazione di uno dei più grandi monasteri dell'Occidente altomedievale: si tratta dell'abbazia di San Vincenzo al Volturno, in Molise, dove sono state effettuate alcune delle più importanti scoperte per la conoscenza dell'arte, delle tecnologie, della cultura urbanistica e del panorama intellettuale di cui i monasteri furono promotori e custodi in secoli difficili e turbolenti della storia europea.

Questo disegno di legge si propone quindi di costruire uno strumento attraverso cui soggetti pubblici, con il decisivo concorso di attori privati, possano costruire progettualità atte alla difesa ed alla valorizzazione di un

patrimonio diffuso e prezioso, che può costituire un elemento di fondamentale importanza per lo sviluppo culturale ed economico di molte aree del Paese e, considerando la dislocazione di molti siti monastici in zone periferiche rispetto ai grandi centri urbani, a fornire un'opportunità di rilancio delle medesime per l'incremento dell'offerta turistica.

Inoltre, esso si propone di fornire un'occasione per celebrare adeguatamente la ricorrenza, nel 2014, del cinquantenario della proclamazione di san Benedetto a patrono di tutta l'Europa.

In Italia manca, a tutt'oggi, una legge organica che incentivi i diversi livelli territoriali, competenti per l'attività normativa e le altre attività pubbliche che incidono su un patrimonio che, storicamente ha un'unitarietà e un'identità ben precise, ma che, giuridicamente, ricade all'interno di condizioni e fattispecie molto diverse. Proprio questo, dunque, risulta il vuoto che il disegno di legge che si illustra si propone di colmare. L'impostazione del disegno di legge in esame poggia sul presupposto della constatazione che in molti casi, come si osservava, le esigenze di tutela dei siti monastici potrebbero già trovare risposta in un'applicazione a tal fine orientata di alcuni strumenti legislativi vigenti (di norma inapplicati) o in quelli che le regioni potrebbero emanare ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, o ancora negli atti di pianificazione urbanistica e territoriale, negli atti di regolamentazione delle funzioni degli enti locali stessi, negli atti di programmazione e nell'azione amministrativa conseguente.

A monte, occorre ricordare come allo Stato non spetti una potestà legislativa piena, ma una potestà di principio e di indirizzo nelle «materie» legislative coinvolte, ossia, prevalentemente, governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali; una legge statale può dunque legittimamente stabilire i contenuti dei principi cui le regolazioni e, in applicazione di esse, gli altri atti sopra indicati devono essere improntati, principi rias-

sumibili nella «sensibilità» nei confronti delle esigenze della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale della civiltà monastica.

In particolare, il tema che si è ritenuto di dover evidenziare è quello della presenza diffusa di una categoria di beni culturali, assai composta al proprio interno, ma che tuttavia, proprio in virtù della sua riconducibilità *ad unum* sotto il profilo storico e culturale, necessita di strumenti di conoscenza e, quindi, di promozione, cui possano attingere le diverse realtà istituzionali che dei medesimi abbiano, a vario titolo, la disponibilità.

La soluzione che si è prospettata prevede che l'orientamento delle discipline di settore, delle politiche della conservazione archeologica, artistica, architettonica, libraria ed archivistica, della pianificazione urbanistica e territoriale e della programmazione delle politiche di settore, da parte di tutti i livelli territoriali coinvolti, sia la condizione per l'applicazione di una disciplina premiale differenziata rispetto agli ordinari strumenti delle amministrazioni locali. Al fine di predisporre una legge snella e utile per le amministrazioni locali, non sono previste nuove regole e obiettivi individuati dall'alto, ma si indica il perseguimento di determinati principi, in parte attuabili dalle amministrazioni in base alla normativa esistente, come condizione per poter accedere alla disciplina premiale predisposta.

La sequenza che si è proposta inizia con la evidenziazione della rilevanza del patrimonio monastico presente sul territorio nazionale – ossia la descrizione dell'oggetto della normazione – e con l'esposizione dei requisiti funzionali alla individuazione dei siti che di esso costituiscono l'articolazione sul territorio, nonché le condizioni che vengono valutate per stabilire in concreto quali siano i siti medesimi. Il procedimento delineato per l'individuazione dei siti monastici di valore culturale nazionale si avvia con la costituzione (articolo 2) della «Lista dei siti monastici di rilevanza storica», che costituirà la

banca dati sulla base della quale verranno definite le condizioni di conservazione, di detenzione e d'uso di ciascun sito, la sua identità storica, la sua rilevanza territoriale. Tale lista, insomma, costituirà il censimento nazionale sulla consistenza e composizione del patrimonio culturale della civiltà monastica presente sul territorio nazionale.

Fra i siti censiti, verranno individuati, su indicazione degli enti territoriali e degli altri soggetti presso cui i siti ricadono e sulla base dei requisiti e delle azioni indicate all'articolo 3, quelli definiti «siti monastici di valore culturale nazionale» e che potranno accedere, previa le procedure di verifica di cui all'articolo 4 e all'articolo 5.

L'approvazione della domanda da parte degli enti e degli altri soggetti è basata sulla valutazione e sul controllo della preesistenza dei requisiti richiesti. Ciò implica la definizione di un soggetto cui attribuire le relative funzioni: il ruolo decisionale inerente il riconoscimento - e quello successivo di controllo della permanenza dei requisiti - è stato attribuito a una «Commissione per i siti monastici», di seguito denominata «Commissione». Tale organismo è caratterizzato da una struttura e una composizione che tutelano l'esigenza di garantire la rappresentatività dello Stato e delle regioni, nonché, secondariamente, degli enti locali a causa della necessità di separare i ruoli di soggetto decidente e soggetto valutato; un organo «centrale» ma non statale, dunque, incardinato all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri. La valutazione da parte della Commissione verifica l'esistenza dei requisiti ed è compiuta sulla base dell'istruttoria predisposta dalla propria struttura, avvalendosi anche del supporto degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali. Qualora l'esito sia positivo, la Commissione procede all'iscrizione del sito nella Lista dei «siti monastici di valore culturale Nazionale», prevista dall'articolo 6, di seguito denominata «Lista SMOVAC», formalità che rende applicabile la disciplina premiale e derogatoria.

La Commissione, come si anticipava, svolge altresì periodiche verifiche sulla persistenza dei requisiti, funzionali alla permanenza all'interno della Lista. Si prevede poi un regime iniziale differenziato per i siti protetti dall'UNESCO e per il sito di San Vincenzo al Volturno, in quanto esso costituisce, per la sua eccezionale valenza storica, archeologica ed artistica, un giacimento di importanza non solo italiana, ma di scala continentale, per la rappresentazione del monacismo in età carolingia, periodo in cui a tale fenomeno fu conferita una disciplina unitaria, nel quadro della prima delimitazione di uno spazio politico e culturale europeo: la loro iscrizione nella Lista SMOVAC è automatica, ma al fine di potervi permanere occorre che le amministrazioni competenti si adeguino ai principi indicati dalla legge entro un ragionevole lasso di tempo. In ultimo, i contenuti della disciplina premiale, che diviene applicabile come conseguenza del riconoscimento, sono suddivisi in due categorie: da un lato le misure di valorizzazione - l'accesso cioè a risorse specifiche e a diversi strumenti fiscali - e dall'altro le misure di salvaguardia - intese come strumenti per garantire la sensibilizzazione dell'azione pubblica alle esigenze dei siti monastici in alcuni settori di grande rilievo.

L'articolo 1 detta le finalità della legge: il riferimento costituzionale primario è, naturalmente, l'articolo 9 della Carta costituzionale. Fin dal comma 1, poi, si richiama il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ossia la norma fondamentale di disciplina dei beni culturali, che rappresentano l'elemento costitutivo primario dei siti monastici, al fine di riconoscerne il rispetto.

Nel comma 2 del medesimo articolo, si ricorda che lo Stato e gli altri enti territoriali devono svolgere le (varie e diversificate) funzioni di propria competenza in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

Come finalità della legge sono indicati gli obiettivi che maggiormente risultano dover connotare l'attività dei pubblici poteri nei confronti di tali siti, ossia la preservazione delle loro caratteristiche autentiche e dei loro aspetti visivi, con particolare riferimento ai beni culturali in essi contenuti; la loro valorizzazione come fattore fondamentale di sviluppo sociale, economico e culturale sia a livello locale sia dell'intero paese; la compatibilità della localizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi con le finalità sin qui ricordate; il sostegno alla salvaguardia delle attività (anche commerciali) storiche e tradizionali; il rispetto delle esigenze dei residenti, *in primis* se questi sono componenti di comunità monastiche ancora attive, e il contenimento dell'impatto negativo sull'ambiente causato dall'eccessivo afflusso turistico; la promozione di un turismo di qualità; l'incentivazione, in ultimo, degli investimenti pubblici e privati finalizzati al perseguimento dei precedenti obiettivi.

L'articolo 2 contiene la definizione dell'oggetto della disciplina. Sono identificati come «siti monastici di rilevanza storica» i siti monastici censibili sul territorio nazionale sulla base di testimonianze materiali o documentarie (ed in primo luogo di quello facente riferimento alla tradizione benedettina). La rilevanza storica di un sito dovrà aver trovato un suo concreto riconoscimento attraverso le politiche di intervento a tutela degli stessi e del loro decoro che enti e soggetti privati avranno posto in essere per garantirne la conservazione, affinché il singolo sito possa rientrare nella categoria dei «Siti monastici di valore culturale nazionale». Tale scelta è stata ponderata e operata al fine di evitare che qualunque sito che presenti alcune caratteristiche di «culturalità» possa reclamare l'applicazione della legge, al pari di quanto avviene per le «testimonianze materiali aventi valore di civiltà», che non sottostanno necessariamente alla disciplina dei beni culturali. Si è deciso di non proporre invece un rigido termine di «vetu-

stà» minima per poter identificare un sito monastico. Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che i siti che, in sé per singole testimonianze storiche, siano già stati inseriti nella Lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, ottengano automaticamente lo *status* di «Siti monastici di valore culturale nazionale» così come, per le ragioni precedentemente spiegate, il sito di San Vincenzo al Volturno (comma 5).

L'articolo 4 prescrive i «requisiti» per l'inserimento nella Lista dei siti monastici di valore culturale nazionale. I requisiti, dunque, rappresentano, insieme alle caratteristiche indicate dall'articolo 2, il fulcro intorno al quale ruota l'applicabilità della legge e rappresentano il *discrimen* tra i siti monastici di rilevanza storica - che restano sottoposti alla disciplina comune - e i siti monastici di valore culturale nazionale, giuridicamente qualificati come tali. La *ratio* dell'impostazione di tali principi come requisiti risiede nel perseguimento dell'obiettivo che i soggetti responsabili di tali importanti realtà siano fortemente incentivate a dimostrarsi «virtuose» nell'adozione e nell'applicazione degli strumenti di salvaguardia e valorizzazione già messi a loro disposizione dalla legislazione vigente, offrendo loro come «premio» strumenti e risorse specifici e differenziati; qualora invece le amministrazioni, pur facendo domanda di riconoscimento, si rivelino statiche e non tese alla risoluzione delle problematiche esistenti attraverso l'applicazione degli strumenti normativi, non otterranno la qualifica in parola e rimarranno escluse dalla possibilità di applicare la disciplina premiale.

Gli obiettivi cui gli atti di governo dei territori, le funzioni e i processi indicati dal comma 1 dell'articolo 4 devono tendere consistono nella preservazione dei beni culturali contenuti nei «Siti monastici di valore culturale nazionale», della loro struttura, delle caratteristiche architettoniche e dell'aspetto visivo originario, comprese le caratteristiche originarie delle costruzioni, delle pavimentazioni

zioni, delle facciate, dell'assetto viario preesistente e di ogni altro elemento incidente sulla loro immagine complessiva; nella coerenza con le politiche di sviluppo sociale ed economico e nella loro compatibilità con l'immagine dei siti e dei complessi monastici derivante dall'esercizio delle attività commerciali, artigianali ed industriali; nella predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle presenze di particolare valore monumentale, storico, artistico e archeologico; nel contenimento del degrado dell'ambiente conseguente all'afflusso turistico e nella compatibilità della localizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. I suddetti obiettivi consistono altresì nel sostegno ai negozi storici e ai locali luogo di tradizionali e significative attività culturali, artistiche, artigianali, commerciali o produttive; nel mantenimento dell'equilibrio quantitativo tra tipologie di esercizi commerciali aperti al pubblico ed esigenze di vivibilità dei residenti; nella efficienza della mobilità e dell'accessibilità ai luoghi di valore monumentale, storico, artistico e archeologico; nello sviluppo della segnaletica riferita ai percorsi turistici, nel coordinamento dell'offerta turistica e nel potenziamento dei servizi di informazione e assistenza ai visitatori; nello sviluppo dell'arredo urbano finalizzato a un adeguato utilizzo da parte della collettività in coerenza con le caratteristiche morfologiche e funzionali originarie dei luoghi. L'articolo 3, comma 2, richiede poi che gli atti di regolamentazione e di programmazione delle discipline di settore in questione siano coerenti in termini finanziari e di tempi, e contengano la previsione di sanzioni e strumenti che ne rendano effettiva l'applicazione (elemento, quest'ultimo, che viene valutato nelle verifiche biennali previste dall'articolo 5).

L'articolo 3 disciplina il procedimento di iscrizione dei siti monastici alla Lista SMOVAC, che inizia con la richiesta da parte da parte degli enti di cui all'articolo 2, comma 3, alla Commissione tecnica per i siti mona-

stici, di seguito denominata «Commissione», perché valuti la sussistenza degli stessi. Si prevede che la fase istruttoria del procedimento in oggetto sia svolta dagli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali: il Ministero competente per le funzioni di tutela (in via esclusiva) e di valorizzazione (con le modulazioni ben indicate dal codice e dalla giurisprudenza costituzionale) della parte preponderante dei beni appartenenti agli enti territoriali presenti nelle città d'arte, viene così dovutamente coinvolto nel procedimento, all'interno del quale non ricopre un ruolo decisionale ma di fondamentale supporto per la decisione della Commissione. Si prevede inoltre un ruolo consultivo della Conferenza unificata (cui la Commissione chiede un parere non vincolante prima di procedere alla deliberazione della Lista dei «Siti monastici di valore culturale nazionale»). La Lista e le sue modifiche e integrazioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede inoltre l'istituzione del logo della Rete dei Siti monastici nazionali, che assume un valore distintivo dei comuni iscritti nella Lista.

L'articolo 5 si occupa del momento successivo a quello dell'individuazione, prevedendo che ogni due anni la Commissione effettui verifiche sulla persistenza delle condizioni necessarie alla permanenza dei siti nella Lista SMOVAC e cioè il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e lo stato di emanazione degli atti di cui all'articolo 3, comma 2. La norma, come già rilevato, si applica anche ai siti iscritti automaticamente nella Lista in quanto protetti dall'UNESCO, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del disegno di legge. La *ratio* di tale scelta sta nel fatto che anche le amministrazioni di tali importanti realtà devono dimostrarsi «virtuose» nell'adozione e nell'applicazione degli strumenti di salvaguardia e valorizzazione già messi a loro disposizione dalla legislazione vigente.

L'articolo 6 disciplina le competenze, l'organizzazione e la composizione del «soggetto» deputato ad operare l'individuazione puntuale dei siti monastici di valore culturale nazionale. La delicatezza della scelta su come delineare tale organismo risulta evidente dalle molte implicazioni che essa presenta nonché dalle questioni connesse alla legittimazione dell'organismo stesso: rifacendosi, infatti, alla questione della spettanza delle funzioni amministrative nelle materie coinvolte dal disegno di legge, occorre rilevare come l'organismo deputato allo svolgimento delle funzioni di individuazione e, successivamente, delle altre varie competenze di genere regolativo e consultivo debba necessariamente rappresentare un livello «centrale» ma non «statale». La scelta, dunque, è ricaduta sull'incardinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e su un modello di designazione dei componenti che esprima compiutamente le istanze regionali, statali e locali (su nove membri uno è designato dal Ministero per i beni e le attività culturali, uno del Ministero dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti due dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - provenienza statale -, uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dall'Associazione nazionale comuni italiani e uno dall'Unione delle province italiane - provenienza regionale e locale - uno dalla Conferenza episcopale italiana e uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane). Al fine di garantire la competenza dei membri della Commissione, si prevede che gli stessi debbano essere scelti tra eminenti personalità nei settori della storia, archeologia e cultura monastica, dell'economia e del governo del territorio con comprovate competenze tecniche. Si prevede che il componente anziano designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri svolga le funzioni di Presidente della Commissione, coerentemente con la scelta di incardinare l'organismo presso la Presidenza stessa; a tale struttura di riferimento

viene dunque attribuito un peso istituzionale che dovrebbe assicurare alla Commissione le necessarie potenzialità e capacità di azione. Le competenze della Commissione concernono innanzitutto il momento decisionale riguardo l'individuazione dei siti che divengono «Siti monastici di valore culturale nazionale» ai fini del disegno di legge in esame, in secondo luogo la tenuta della relativa Lista e il compimento delle verifiche sulla durata dei requisiti necessari alla permanenza nella stessa Lista.

L'articolo 7 predispose la costituzione del Fondo per i siti monastici di valore culturale nazionale (FOSM) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, organo di riferimento anche per la Commissione. L'impostazione prospettata trova il proprio fondamento nella necessità di rispettare il riparto delle competenze legislative e amministrative dettato dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Il tema del finanziamento delle attività connesse a materie soggette a potestà legislativa ripartita, infatti, è alquanto delicato: un'impostazione che risultasse «centralista» sarebbe passibile di presentare caratteri di incostituzionalità, derivanti dalla carenza del potere da parte di una legge statale di dettare una riserva di funzioni amministrative relative a «materie» su cui lo Stato non detiene una potestà legislativa esclusiva. Innanzitutto, dunque, vi è la fase della attribuzione della gestione del fondo, la quale, come appena rammentato, non può che essere regionale. Essendo infatti la competenza legislativa nelle materie coinvolte di tipo concorrente, non è ipotizzabile una riserva delle relative funzioni amministrative al livello statale; la norma che prevedesse un fondo nazionale gestito da apparati statali sarebbe dunque incostituzionale. Questo primo momento, in ogni caso, prevede che la suddivisione delle risorse del FOSM sia stabilita a livello centrale. L'atto che detta le regole di gestione del fondo non può però essere un regolamento statale, trattandosi sempre di materie soggette a potestà normativa con-

corrente - per le quali la competenza regolamentare spetta alle regioni -; si è optato pertanto per il decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta della Commissione. Contenuto del decreto sono la ripartizione delle risorse tra gli enti che abbiano inoltrato istanza di finanziamento. I criteri di ripartizione delle risorse devono basarsi sull'importanza, qualità e urgenza degli interventi proposti da ciascun ente e necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

L'articolo 8 disciplina il trattamento fiscale agevolato per le erogazioni liberali effettuate da qualsiasi soggetto e destinate a interventi di salvaguardia e valorizzazione dei siti monastici attraverso il meccanismo del credito d'imposta. Più in particolare, gli interventi per i quali è possibile usufruire del credito d'imposta sono quelli finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione di beni culturali ubicati all'interno dei siti monastici iscritti alla Lista SMOVAC oppure inerenti l'attuazione di interventi previsti dagli atti di cui all'articolo 4 comma 1, lettera *a*), o ancora qualsiasi versamento operato a favore del FOSM. Per tali erogazioni liberali si prevede dunque un credito d'imposta pari al 15 per cento dell'ammontare dell'erogazione stessa, da utilizzare nell'ambito della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello in cui si effettua il versamento.

In ultimo, l'articolo 9 stabilisce che i siti monastici iscritti nella lista SMOVAC acquisiscano una posizione privilegiata all'interno della programmazione degli interventi ministeriali per gli interventi conservativi sui beni culturali (comma 1) e che, per l'assegnazione dei contributi finanziari statali previsti dal codice finalizzati agli interventi conservativi, l'ubicazione dei beni all'interno dei medesimi siti monastici valga come titolo di preferenza rispetto alla generalità degli interventi (comma 2).

L'articolo 10, comma 1, propone l'aggravamento dei procedimenti di localizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti pro-

duttivi di interesse nazionale nonché di impianti e di infrastrutture connessi all'esercizio di servizi pubblici locali, che presentano un forte impatto sulla struttura e sull'immagine dei luoghi che ne sono interessati: si prevede che per l'approvazione delle opere stesse, le amministrazioni procedenti debbano richiedere il parere della Commissione. Si tratta di un parere obbligatorio ma non vincolante, dovendone l'amministrazione competente semplicemente tenere conto e potendone prescindere qualora non venga espresso nel termine stabilito.

L'articolo 11 propone invece un meccanismo di superamento del diniego da parte delle amministrazioni statali competenti in materia di tutela dei siti monastici negli atti di assenso necessari agli enti locali per la tutela e valorizzazione dei medesimi siti. Viene dunque innanzitutto, al comma 1, richiamata la possibilità, già percorribile ai sensi della legge sul procedimento amministrativo - legge 7 agosto 1990, n. 241 di adire una Conferenza di servizi ogni qualvolta tale dissenso si produca (articolo 14, comma 2, della citata legge n. 241 del 1990). La novità rispetto alla disciplina generale di tale istituto è contenuta nel comma 2, ove si prevede il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione alla suddetta Conferenza entro trenta giorni dalla richiesta.

Tale impostazione, che non pretende di attribuire alla Commissione alcun potere di blocco dei procedimenti considerati, mira infatti semplicemente a sensibilizzare e responsabilizzare le (diverse) autorità coinvolte nei procedimenti di tutela e di governo del territorio alle esigenze dei siti monastici, evitando però che l'eventuale dissenso o inerzia della Commissione blocchino meccanismi coinvolgenti molteplici interessi - e la posizione delle città d'arte ne rappresenta solamente uno - o strumenti amministrativi, come la Conferenza di servizi, che hanno lo scopo di rendere veloce, concertata ed efficace l'azione amministrativa.

Infine, l'articolo 12 disciplina le modalità di FOSM. Si propone un sistema di finanziamento che non preveda trasferimenti diretti al fondo da parte dello Stato bensì l'attribuzione di percentuali di risorse già assegnate al settore dei beni culturali (una percentuale delle risorse della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, una percentuale degli introiti de-

rivanti dal lotto infrasettimanale e una percentuale delle risorse che vengono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali derivanti dal prelievo dell'otto per mille del gettito IRPEF) e la possibilità che qualsiasi soggetto possa compiere erogazioni liberali destinate al fondo usufruendo del regime fiscale agevolato proposto dall'articolo 9.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

### PRINCÌPI

#### Art. 1.

#### *(Presupposti e finalità)*

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «codice», lo Stato riconosce il patrimonio culturale della civiltà monastica come elemento specifico e caratterizzante del patrimonio culturale nazionale, ed adotta misure di salvaguardia e di promozione per la sua conoscenza, tutela e valorizzazione

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato e gli altri enti territoriali svolgono le funzioni di propria competenza in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

3. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in particolare, a:

a) realizzare il censimento complessivo, sul territorio nazionale, degli insediamenti monastici riferibili all'esperienza spirituale benedettina ed a quelli sorti per opera di comunità riconducibili alle tradizioni monastiche greco-orientali, in tutte le loro accezioni, compresi cronologicamente fra il IV e il XV secolo d.C., valutandone contestualmente lo stato di conservazione e di utilizzo;

b) valorizzare gli insediamenti monastici presenti sul territorio nazionale, previa elaborazione, sulla base dei dati ottenuti dal censimento di cui alla lettera a), di una lista di siti, raggruppati per ambito regionale, pe-

riodo storico e osservanza religiosa, rappresentativi delle diverse *facies* che il mondo monastico cristiano ha assunto nel corso della sua secolare storia;

c) valorizzare le attività produttive e artigianali di eccellenza praticate all'interno delle comunità monastiche ed espressione dei tradizionali saperi della cultura monastica, quali: produzione e legatura di libri, conservazione e restauro di manufatti librari e archivistici, produzione di preparati erboristici, riproduzioni di manufatti artistico-religiosi, produzione artigianale di manufatti tessili, produzione di strumenti musicali;

d) incentivare le attività produttive ed artigianali ispirate alla tradizione monastica nei territori storicamente interessati dalla presenza di insediamenti monastici;

e) promuovere interventi di recupero di specifiche emergenze archeologiche, storiche, architettoniche, artistiche, archivistiche e librerie;

f) promuovere attività turistiche e alberghiere di qualità, quali risorse strutturali per lo sviluppo economico equilibrato e consolidato delle aree in cui siano presenti siti monastici storici, rispettose dell'ambiente naturale ed antropico e delle esigenze dei residenti;

g) realizzare il museo ed il parco archeologico della civiltà monastica benedettina presso il sito di San Vincenzo al Volturno (IS), che costituisce il più grande sito archeologico monastico europeo e l'unico presso il quale siano conoscibili in modo compiuto strutture e morfologie di una grande abbazia benedettina del tempo di Carlo Magno;

h) promuovere l'organizzazione, presso il sito di cui alla lettera g), del Convegno europeo di archeologia, architettura e arte del monachesimo benedettino, da realizzarsi nel 2014, in occasione del cinquantesimo anniversario della proclamazione di San Benedetto Patrono d'Europa;

i) incentivare gli investimenti pubblici e privati finalizzati al perseguimento degli

obiettivi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*.

Art. 2.

*(Lista dei siti monastici di rilevanza storica e  
Lista dei siti monastici di valore culturale  
nazionale)*

1. Al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei siti monastici riferibili agli ambiti richiamati all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, presenti sul territorio nazionale, presso la Commissione di cui all'articolo 6 sono istituite la Lista dei siti monastici di rilevanza storica, di seguito denominata Lista SMORIS, e la Lista dei siti monastici di valore culturale nazionale, di seguito denominata Lista SMOVAC.

2. Ai fini di cui al comma 1, per «siti monastici di rilevanza storica» si intendono i siti monastici censibili sul territorio nazionale sulla base di testimonianze materiali o documentarie. I siti monastici di rilevanza storica sono individuati dalla Commissione di cui all'articolo 6, che, entro diciotto mesi dalla data del suo insediamento, li inserisce nella Lista SMORIS.

3. La Commissione di cui all'articolo 6 pubblica la Lista SMORIS e la notifica agli enti territoriali e a quelli religiosi aventi competenze di ambito territoriale, i quali possono, dopo tale notifica, presentare alla Commissione richiesta di iscrizione dei suddetti siti alla Lista SMOVAC. La Commissione decide l'inserimento dei siti monastici nella Lista SMOVAC secondo la procedura di cui all'articolo 3.

4. I siti monastici inseriti nella Lista del patrimonio dell'umanità posti sotto la tutela dell'UNESCO sono inseriti di diritto nella Lista SMORIS e nella Lista SMOVAC.

5. Il sito di San Vincenzo al Volturno è inserito *ex-officio* nella Lista SMORIS e nella Lista SMOVAC, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *g)*.

## CAPO II

## PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE

## Art. 3.

*(Individuazione dei siti monastici iscritti  
alla Lista SMOVAC)*

1. La Commissione di cui all'articolo 6 valuta le richieste di iscrizione dei siti monastici alla Lista SMOVAC, presentate dagli enti di cui all'articolo 2, comma 3, sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4, risultante dalla documentazione presentata dai suddetti enti. L'accertamento è effettuato con la collaborazione dei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, la Commissione di cui al comma 6 considera altresì la coerenza finanziaria e temporale degli atti di regolamentazione e di programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), nonché la loro effettiva attuazione, anche sulla base delle sanzioni previste dagli atti medesimi

3. Qualora la valutazione di cui al comma 1 abbia esito positivo, la Commissione di cui all'articolo 6 trasmette alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza», la deliberazione contenente l'indicazione dei siti monastici da iscrivere nella Lista SMOVAC. La Conferenza rende il proprio parere, non vincolante, alla Commissione entro trenta giorni dalla trasmissione della deliberazione. In ogni caso, decorso tale termine, la Commissione dispone l'iscrizione dei siti indicati nella Lista SMOVAC.

4. La Lista SMOVAC e le delibere di modifica della stessa sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La Commissione di cui all'articolo 6 istituisce, con propria delibera, il logo «Rete di siti monastici nazionali», che può essere utilizzato come segno distintivo dei siti iscritti nella Lista SMOVAC.

#### Art. 4.

*(Requisiti per l'inserimento nella Lista dei siti monastici di valore culturale nazionale)*

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione alla Lista SMOVAC:

a) l'avvenuta adozione e l'effettiva applicazione, da parte degli enti di cui all'articolo 2, comma 3, alla data della richiesta di iscrizione, di atti di regolamentazione delle discipline di settore e atti di programmazione delle politiche di settore finalizzati al conseguimento e al mantenimento dei seguenti obiettivi:

1) preservazione della struttura e delle caratteristiche architettoniche e visive dei siti monastici, espressione della loro originaria vocazione religiosa, rappresentata dalle morfologie degli edifici e dei loro elementi architettonici e decorativi, nonché dal patrimonio storico culturale mobile quali arredi scultorei, manufatti artistici di altra natura, fondi librari e d'archivio, collezioni archeologiche ed epigrafiche, e da ogni altro elemento relativo alla storia dei siti medesimi;

2) compatibilità delle politiche di sviluppo sociale ed economico adottate dai citati enti con la disposizione di cui al numero 1) nonché con l'immagine dei siti monastici derivante dall'esercizio delle attività agricole, commerciali ed industriali svolte presso o all'interno dei siti medesimi;

3) predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore ambientale, monumentale, storico, religioso, artistico e archeologico eventualmente connesse agli insediamenti monastici veri e propri;

4) contenimento del degrado dei siti monastici conseguente all'afflusso turistico ed alla localizzazione delle infrastrutture, degli insediamenti produttivi, degli impianti e delle infrastrutture connessi all'esercizio di servizi pubblici locali secondo modalità compatibili con le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

5) sostegno ai negozi storici e ai locali, sede di tradizionali e significative attività culturali, artistiche, artigianali, commerciali o produttive, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

6) efficienza della mobilità e dell'accessibilità ai complessi monastici di valore monumentale, storico, artistico e archeologico, anche attraverso il ricorso ai mezzi di trasporto eco-compatibili;

7) sviluppo della segnaletica tipizzata riferita ai percorsi turistici; individuazione di itinerari turistico-culturali alternativi; coordinamento dell'offerta turistica; potenziamento dei servizi di informazione e assistenza ai visitatori;

8) sviluppo dell'industria alberghiera nel rispetto dei principi di cui alla presente legge;

9) adeguamento dell'arredo urbano finalizzato all'utilizzo, da parte della collettività, dei siti monastici in coerenza con le caratteristiche morfologiche e funzionali originarie dei medesimi;

*b)* la presentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 2, comma 3, di proposte di valorizzazione dei siti monastici nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)* .

#### Art. 5.

##### *(Verifica della permanenza dei requisiti)*

1. La Commissione di cui all'articolo 6 effettua verifiche biennali sulla persistenza dei

requisiti di cui all'articolo 4 e sullo stato di attuazione degli atti di cui all'articolo 3, comma 2, all'interno dei siti monastici iscritti alla Lista SMOVAC. L'esito positivo delle verifiche è condizione per la permanenza all'interno della Lista SMOVAC e per l'applicazione della disciplina prevista dai capi III e IV della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai siti iscritti nella Lista SMOVAC ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

#### Art. 6.

*(Commissione tecnica per i siti monastici)*

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione tecnica per i siti monastici, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, oltre ad esercitare le competenze di cui gli articoli 2, 3, 5, 7, 10 e 11:

*a)* esprime pareri al Ministero per i beni e le attività culturali e alle altre amministrazioni statali, nonché agli enti territoriali, in ordine a ogni questione che gli stessi sottopongano alla sua attenzione aventi ad oggetto siti iscritti nella Lista SMOVAC;

*b)* presta consulenza agli enti che intendano presentare la richiesta di iscrizione alla Lista SMOVAC in ordine alle modalità necessarie al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 4.

3. La Commissione è composta da nove eminenti personalità nei settori della storia e dell'archeologia monastica, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell'economia e del governo del territorio, in possesso di comprovate competenze tecniche, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e designati, rispettivamente, due dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministero per i

beni e le attività culturali, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'Associazione nazionale comuni italiani, uno dall'Unione delle province italiane, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e uno dalla Conferenza episcopale italiana. Il componente anziano designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di presidente della Commissione.

4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce la durata in carica dei componenti della Commissione, le modalità di funzionamento della stessa nonché le modalità di corresponsione ai componenti di un indennizzo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 7.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione presenta alla Conferenza una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

6. La Commissione può costituire presso di sé, per l'espletazione delle competenze di cui agli articoli 2, 3 e 5, una struttura tecnica costituita da un massimo di sette ricercatori esperti, dei quali: due archeologi con competenze nell'ambito dell'archeologia medievale, uno storico dell'arte medievale, due storici medievisti, un architetto, un archivist.

### CAPO III

#### MISURE DI VALORIZZAZIONE

##### Art. 7.

*(Fondo per i siti monastici  
di valore culturale nazionale)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per i siti monastici di valore culturale nazionale (FOSM).

2. Le risorse del FOSM sono ripartite annualmente con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta della Commissione, tra gli enti che abbiano inoltrato istanza di finanziamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I criteri di ripartizione si basano sulla valutazione dell'importanza, qualità e urgenza degli interventi proposti dagli enti di cui all'articolo 2, comma 3, che ne presentino istanza, necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. Nella definizione dei suddetti criteri di ripartizione è attribuito carattere di priorità, *una tantum*, alla realizzazione dei fini di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *g*) e *h*).

3. Le risorse del FOSM possono essere utilizzate per interventi a favore di siti monastici iscritti alla Lista SMOVAC. Il loro utilizzo e la loro destinazione ai siti monastici avviene sulla base della rilevanza dei singoli siti, nonché dell'importanza, qualità e urgenza degli interventi proposti per i suddetti siti e considerati necessari per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1.

4. Entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle istanze di finanziamento di cui al comma 2, la Commissione esprime il proprio parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso tale termine, la Presidenza decide se erogare o meno il finanziamento relativo alle proposte ricevute anche in assenza del parere della Commissione

5. L'assegnazione dei finanziamenti previsti dal presente articolo è subordinata al reperimento, da parte degli enti territoriali richiedenti, di una quota pari al 50 per cento delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti per i quali si chiede il finanziamento stesso. Per il raggiungimento della suddetta quota, gli enti richiedenti possono promuovere iniziative per l'acquisizione di sovvenzioni da parte di soggetti pubblici e privati. Alle erogazioni liberali provenienti da soggetti privati si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 8.

## Art. 8.

*(Credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di salvaguardia e valorizzazione dei siti monastici di valore culturale nazionale)*

1. In attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, e ferma restando l'applicazione della normativa fiscale in vigore, alle erogazioni liberali effettuate da qualsiasi soggetto per interventi di salvaguardia e valorizzazione di beni culturali individuati ai sensi del codice e ubicati all'interno di siti monastici iscritti nella Lista SMOVAC, o inerenti l'attuazione, all'interno dei medesimi siti, di interventi previsti dagli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si applica un credito d'imposta pari al 15 per cento dell'ammontare dell'erogazione stessa, da utilizzare nell'ambito della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello in cui si effettua l'erogazione.

2. Alle erogazioni liberali effettuate da qualsiasi soggetto a favore del FOSM si applica il trattamento fiscale di cui al comma 1.

## Art. 9.

*(Interventi e contributi finanziari statali)*

1. Gli interventi di conservazione e di valorizzazione relativi a beni culturali individuati ai sensi del codice, e situati all'interno dei siti monastici iscritti nella lista SMOVAC, hanno priorità nella programmazione della ripartizione delle risorse statali.

2. I beni culturali individuati ai sensi del codice, situati all'interno dei siti monastici iscritti nella lista SMOVAC, hanno priorità nella valutazione dell'erogazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di contributi per gli interventi conservativi previsti dalla parte seconda, titolo I, capo III, sezione II, del codice medesimo.

## CAPO IV

## MISURE DI SALVAGUARDIA

## Art. 10.

*(Infrastrutture, impianti e insediamenti produttivi)*

1. Gli enti territoriali detentori di siti monastici iscritti nella Lista SMOVAC sono tenuti, prima di deliberare la costruzione o la modifica, presso tali siti, di infrastrutture e insediamenti produttivi di interesse nazionale, nonché di impianti e delle infrastrutture connessi all'esercizio di servizi pubblici locali, a richiedere alla Commissione un parere relativo alla compatibilità delle suddette opere con la normativa in materia di tutela dei beni paesaggistici, ambientali, archeologici e storici. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Gli enti territoriali tengono conto del parere reso dalla Commissione; trascorso il termine di trenta giorni senza che il parere sia pervenuto, gli enti territoriali procedono anche in mancanza dello stesso.

## Art. 11.

*(Conferenza di servizi)*

1. Qualora, in un procedimento amministrativo relativo alla tutela e alla valorizzazione di un sito monastico iscritto alla Lista SMOVAC, si manifesti un dissenso tra l'amministrazione statale competente in materia di tutela dei medesimi siti ed uno degli enti di cui all'articolo 2, comma 3, l'amministrazione precedente indice una Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se il dissenso perdura, la Conferenza di servizi invia alla Commissione la richiesta di un parere. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta

giorni dalla data della richiesta. La decisione della Conferenza di servizi è assunta tenendo conto del parere della Commissione; trascorso il suddetto termine di trenta giorni senza che il parere sia pervenuto, la Conferenza può assumere la deliberazione anche in mancanza dello stesso.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 12.

*(Finanziamento del Fondo per i siti monastici di valore culturale nazionale)*

1. Il FOSM è finanziato con le risorse derivanti:

*a)* da una quota percentuale pari al 2,5 per cento delle risorse che la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa), di cui all'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, annualmente destina alla realizzazione del proprio oggetto sociale, derivante dall'applicazione dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché da ogni altro finanziamento ricevuto o operazione posta in essere dalla società stessa;

*b)* da una quota percentuale pari al 2,5 per cento degli utili derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto ai sensi dell'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

*c)* da una quota percentuale pari al 5 per cento del gettito attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali derivante dal prelievo dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

d) da eventuali erogazioni liberali, che usufruiscono del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 8 della presente legge.

